

Laicità dello Stato ed esposizione dei simboli religiosi negli uffici pubblici

1. L'esposizione del Crocefisso nelle aule scolastiche. 2. Il crocefisso come arredo: le competenze delle scuole dei comuni e delle province. La competenza del Ministro. 3. Laicità dello Stato e "laicità relativa".

L'esposizione del Crocefisso nella scuola pubblica venne disposta mediante circolare, con riferimento alla legge Lanza del 1857 per la quale *l'insegnamento della religione cattolica era fondamento e coronamento dell'istruzione cattolica*, posto che quella era allora la religione dello Stato¹. La legge Boncompagni non fece che ratificare tale posizione. Successivamente con la legge di delega 3 dic 1922 n. 1601, furono conferiti al ministro della pubblica Istruzione Gentile ampi poteri per la riforma del sistema scolastico. Nell'ambito dei poteri ordinari del Ministro e comunque con riferimento alla citata legge di delega fu emanata la **C. M. P. I. 22 nov. 1922, n.68** con la quale il crocefisso fu definitivamente introdotto nelle aule scolastiche. Questa disposizione, di solito indicata come uno dei sintomi più evidenti del neo confessionismo statale, merita delle precisazioni che "ne ridimensionano il carattere di privilegio nei confronti della religione cattolica" e consentono di collocarla nell'ambito dei provvedimenti a carattere strettamente culturali. Basti ricordare che oltre alla suddetta circolare, ne venne emanata un'altra, **la n.8823 del 1923**, la quale veniva incontro alle richieste dei valdesi, ammettendo la possibilità di sostituire il crocefisso, "con un'immagine del Redentore in una espressione significativa che valga a manifestare il medesimo altissimo ideale che è raffigurato nel crocefisso, per esempio Cristo e i Fanciulli"². **Circolare mai abrogata**

La contestuale emanazione delle due citate circolari sottolinea – a nostro avviso inconfutabilmente – che il crocefisso viene utilizzato non come simbolo "culturale", ma come oggetto connesso all'esercizio del culto nei locali scolastici, tanto che le suddette circolari seguono logicamente il R. D. 1 ottobre 1923 n. 2185. Con tale norma l'insegnamento della religione cattolica diviene fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica e dunque il crocefisso, come l'immagine del redentore, sono parte di quell'insegnamento diffuso della religione cattolica che permea di sé anche i programmi scolastici.

La norma legislativa connessa alla circolare è dunque il R. D. 1 ottobre 1923, n. 2185

Negli anni successivi vengono emanati: il R. D. 30 aprile 1924, n.965, sull'ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media, il cui art.18 recitava: "Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocefisso e il ritratto del Re"; il R. D. 1 settembre 1925, n.2009 per i convitti nazionali il cui art. 130 stabiliva: "Ogni dormitorio ha l'immagine del crocefisso; ogni aula destinata allo studio ha l'immagine del Crocefisso e il ritratto del Re"; la circolare 10 giugno 1926 del Ministero della Pubblica Istruzione per le scuole di ogni ordine e grado; la circolare del 26 maggio 1926 dello stesso ministero, la quale stabiliva " il ritorno del Crocefisso in ogni aula scolastica, secondo l'antica tradizione". Aggiungeva inoltre detta circolare:" il simbolo della nostra religione...sacro alla fede ed al sentimento nazionale, ammonisca ed ispiri la gioventù studiosa, che nelle università e negli studi superiori temprerà l'ingegno e l'animo agli alti

¹ Sul punto erroneamente Carulli Fumagalli O., *Non è un'invenzione fascista l'insegnamento religioso inteso "quale fondamento e coronamento" dell'istruzione*, in Documentazioni di Iustitia, 15 gennaio 1978

² Vedi sul punto: Talamanca A. , *Libertà della scuola, libertà nella scuola*, Padova, 1975.,236-237, in particolare la nota n.44. ID., voce *Istruzione religiosa*, in *Enciclopedia del Diritto XXIII*, Milano, 1973, 123. Vedi inoltre: Zannotti L., *Il crocefisso nelle aule scolastiche*, in *Il Diritto Ecclesiastico* , vol.2, 1990, 223.

compiti cui è destinata”³. Degna di nota è inoltre la circolare 12 settembre 1927, sempre del Ministero della Pubblica Istruzione, con la quale viene esteso il ritorno del crocifisso, nelle scuole secondarie⁴. Di questo periodo, si ricorda infine il R. D.26 aprile 1928, n.1297, “*Approvazione del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare*”, contenente “la tabella degli arredi e del materiale occorrente nelle varie classi e dotazione della scuola”, che menziona crocifisso e ritratto del Re al primo e secondo posto⁵.

Tale orientamento rimane immutato anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione: ne sono prova i programmi per le scuole elementari del 1955 che assegnano alla religione un ruolo centrale nel progetto educativo e continuano a prevedere la preghiera in classe⁶.

Bisognerà attendere i nuovi programmi della scuola elementare e quelli per la scuola media unica perché la preghiera scompaia. Avrebbero dovuto scomparire anche i crocifissi, cosa che avviene di fatto in molte delle scuole di nuova istituzione, ma la previsione amministrativa rimane, anche se la legittimità dell’insegnamento diffuso della religione viene impugnata in sede giurisdizionale. La Corte Costituzionale è chiamata da un’ordinanza pretorile a pronunciarsi sul vecchio art. 36 del Concordato lateranense⁷, perciò, e non a caso, il Concordato del 1984 non prevede l’insegnamento diffuso della religione cattolica nella scuola pubblica e viene abrogato il principio della religione di Stato, mediante il punto 1 del Protocollo Addizionale all’Accordo di Villa Madama; inoltre l’art. 9 della legge 11 agosto 1984 n.449, relativa all’Intesa con la Confessione Valdese e Metodista, vieta esplicitamente l’insegnamento diffuso della religione cattolica e le pratiche religiose nella scuola.

La dottrina, la giurisprudenza e il Consiglio di Stato⁸ - nonché quegli avvocati di parte che sono gli “Avvocati dello Stato”⁹ - e l’ordinanza del Pretore dell’Aquila dello scorso anno¹⁰ e da ultimo l’ordinanza del TAR Veneto¹¹ hanno sostenuto che l’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche avviene in esecuzione di norme amministrative e regolamentari non abrogate. A riguardo è stata rilevata o la persistenza in vigore delle citate norme o l’abrogazione implicita di esse, in quanto

³ Cfr. . A. Giannini, *La legislazione ecclesiastica fascista preconcordataria*, in AA. VV., *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la S. Sede e l’Italia*, Milano, 1939, p. 500. Vedi anche Zannotti L. *Il crocifisso nelle aule scolastiche ...cit.*, 326

⁴ La circolare è citata da Talamanca A., *Libertà della scuola, libertà nella scuola*, cit, pp. 236, Id. , voce *istruzione religiosa*, cit.,123, ed inoltre da Zannotti L. , *Il crocifisso nelle aule scolastiche...cit.*, 1990, 326.

⁵ Il r. d. 26 aprile 1928, n.1297, inserisce tra gli altri materiali dopo il crocifisso ed il ritratto del Re, “quadri di propaganda della Croce Rossa giovanile”, “carta murale delle colonie italiane”, “carte murali di propaganda aeronautica”, “decalogo della salute” e un “albo d’onore degli alunni che non meritano rimproveri per la pulizia della persona” Vedi in questo senso: Luther J. , *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, in *Quaderni di Diritto e di Politica Ecclesiastica*, 1996, n.3 , p. 685, in particolare la nota n. 7.

⁶ Cimbalo G., *Programmi scolastici della scuola pubblica elementare e materna, insegnamento della religione e profili di costituzionalità*, in “*Riv. Trim. Dir. Pubbl.*”, IV, 1979, 1081-1128, passim

⁷ Vedi a riguardo: Pretura di Roma, *ordinanza* 12 febb. 1977, n. 215, in “*G. U.*” 8 giugno 1977, n. 155, 4313 ss. e Corte Costituzionale *Ordinanza* 21 dic. 1985, n. 365, in “*Giur. Cost.*”, 1985, 12, parte prima, 2547-2552. Più diffusamente Cimbalo G., *Scuola pubblica e istruzione religiosa: il Concordato tradito*, in “*QDPE*”, 2004/1, 143-164.

⁸ Consiglio di Stato, *parere* 27 aprile 1988, n. 63.

⁹ Per ciò che concerne ruolo e funzioni dell’Avvocatura dello Stato si ricorda che tale organo venne istituito con R. D. 1611/1933 e ad esso sono affidate istituzionalmente la rappresentanza e difesa in giudizio di tutte le Amministrazioni dello Stato, sia davanti alla giurisdizione ordinaria che innanzi alla giurisdizione amministrativa e speciale, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni costituzionali (art. 1 provv. citato). Sul punto si veda comunque anche il DPR 31-12-1993, n. 554. Da ciò consegue che i pareri da essa eventualmente redatti su richiesta di una qualsivoglia Amministrazione non hanno carattere vincolante, ma meramente consultivo. La loro autorevolezza è data dalla fondatezza giuridica delle argomentazioni proposte e non già da una norma cogente!

¹⁰ Tribunale dell’Aquila *ordinanza* 23 ottobre 2003 – G. U. Montanaro – Smith c. Scuola materna ed elementare statale “Antonio Silveri” di Ofena.

¹¹ TAR Veneto, *Ordinanza* 14 genn. 2004, n. 56

tratterebbesi di norme cadute in desuetudine, poiché non sussistono più le basi normative che rendevano possibile imporre attraverso un provvedimento amministrativo l'esposizione di un simbolo religioso, il crocifisso, strumentale a un tipo d'insegnamento diffuso della religione¹².

Le circolari ministeriali che prevederebbero l'esposizione del crocifisso avrebbero dovuto essere disapplicate dal giudice amministrativo, ma ciò non è avvenuto, almeno fino ad oggi. Anzi alcune di queste disposizioni vengono fatte rivivere¹³ malgrado la ricordata sentenza della Cassazione Penale in materia di esposizione del crocifisso in aule scolastiche adibite a seggio elettorale, invocando non solo pronunce di un organo "domestico" come il Consiglio di Stato, o spacciando note di consulenti di parte - gli Avvocati dello Stato - come decisioni di un organo giurisdizionale¹⁴.

Qualora fossero effettivamente queste le norme in vigore occorrerebbe comunque impugnare la citata legge di delega 3 dic. 1922, n. 1601 che presiede all'emanazione delle norme regolamentari evitando inutili sofismi sulla "sublimazione" legislativa di norme regolamentari perché richiamate in successivi reggi decreti come quelli del 1924 e del 1928.

Tutto ciò premesso è sfuggito a tutti un significativo e tecnicamente risolutivo intervento legislativo attuato mediante l'art. 30 della L. 28 luglio 1967 n. 641¹⁵ e con la Circolare 19 ott. 1967, n. 361 (prot. MPI 2527), *Edilizia e arredamento di scuole dell'obbligo: L. 28 luglio 1967 n. 641, art. 29, 30*¹⁶, provvedimenti emanati, non a caso contestualmente, al D. M. 30 giugno 1967, n. 756 (G.U. 29 ag. 1967, n. 216), *Approvazione dei nuovi programmi per l'insegnamento della religione nella*

¹² Zannotti L., *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Dir. Eccl.*, I/1990; Zannotti L., *La laicità tra pluralismo e integrazione culturale: appunti per un contributo alla discussione*, in Tedeschi Mario (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Messina, Rubettino Editore, 1996, ma anche Sentenza Cassazione penale, sez. IV, n. 439/00.

¹³ Vedi: M. P. I., nota 3 ottobre 2002, prot. n. 2667, oggetto: *Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*.

¹⁴ Si veda a riguardo Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, *Parere* 16 luglio 2002, diffuso nelle scuole dell'Emilia Romagna dalla Direzione Generale Regionale con nota Prot. n. 12143 del 16.7.2002 e dal Centro Servizi Amministrativi di Bologna, con nota datata 9 agosto 2002, Ufficio Affari Generali Prot. n. 5872/C12 si omette di rilevare che le norme amministrative richiamate non sono più sorrette dall'art. 1 dello Statuto Albertino, non foss'altro che per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 1 del Protocollo Addizionale, ritenuto una norma priva di ogni effetto sulle citate norme regolamentari.

¹⁵ Art. 30 (*Sussidi per l'arredamento di scuole elementari e medie*) La facoltà spettante al Ministro della P. I., a norma degli art. 119,120,121 del Regolamento Generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con R. D. 26 aprile 1928, n. 1297 è estesa per l'arredamento delle scuole medie.

"All'onere relativo si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonché per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai Comuni, per l'arredamento delle scuole elementari. La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal Provveditore agli studi".

¹⁶ Circolare M. P.I. 19 ottobre 1967, n. 367 (prot. 2527) - *Edilizia e arredamento di scuole dell'obbligo: legge 28 luglio 1967, n. 641: artt. 29 e 30*, in *Bollettino Ufficiale - Ministero della Pubblica Istruzione, parte prima* - Anno 94°, n. 40-41, Roma, La Libreria dello Stato, 1967. La circolare riguarda l'applicazione della Legge 28 luglio 1967, n. 641 in materia di contributi ai Comuni i quali intendano adibire ad uso scolastico locali di loro proprietà e dispone che l'arredo delle aule delle scuole elementari e medie debba comprendere anche il Crocifisso:

«Ai fini suddetti si precisa che l'arredamento di un'aula è così costituito: *Scuole elementari*: a) Crocifisso; b) ritratto del Presidente della Repubblica; c) tavolini e seggiole per gli alunni; d) tavolino e scrivania con due poltroncine per l'insegnante; (...) *Scuole medie*: I) Aule normali: a) Crocifisso; b) ritratto del Presidente della Repubblica; c) tavolini e seggiole per gli alunni; d) tavolino o scrivania con due poltroncine per l'insegnante; (...) 2) Locali per le osservazioni ed elementi di scienze naturali, applicazioni tecniche ed educazione artistica: a) Crocifisso; b) ritratto del Presidente della Repubblica; c) banchi-cattedra per l'insegnante con due seggiole; d) banchi per gli alunni; (...)». Nessuna disposizione prescrive l'affissione del crocifisso nelle aule delle scuole materne, anche perché detta scuola è stata istituita dallo Stato a livello nazionale con legge del 1968.

scuola secondaria superiore. Nell'allegato B alla citata circolare si dispone relativamente all'arredamento scolastico e, richiamati gli artt. 120 e 121 R. D. 1297/28 e l'art. 30 L. 641/67, si fornisce lo schema di richiesta di contributi – da compilarsi a cura dei comuni – per provvedere alla fornitura dell'arredo scolastico. E' qui che si menziona come primo arredo il crocefisso¹⁷, privato tuttavia di ogni riferimento ai programmi scolastici. Vi è dunque – contrariamente a quando comunemente si ritiene – una ulteriore norma di legge da impugnare davanti alla Corte Costituzionale, in modo da privare di efficacia, nel caso che di tale legge venga acclarata l'incostituzionalità, la norma amministrativa connessa, superando ogni polemica e distinguo sulla natura legislativa dei provvedimenti amministrativi inglobati dai Testi Unici: dell'art. 118 R. D. 30.4.1924, n. 965 e art. 10 e dell'allegato C al R. D. 26.4.1928, n. 1297!¹⁸

Prima di procedere in tale direzione c'è da chiarire se la normativa del 1967 è abrogata dalla L. 23 dicembre 1991 n. 430, art. 2, richiamata dal T. U., D. Lgs. 16. 4. 1994 n. 297, artt. 107 (materne), 159 (elementari), 190, (medie).

E' pur vero che nell'elencazione puntuale delle suppellettili che compongono l'arredo si fa riferimento esplicito solamente all'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco per la materna (art. 107, punto 2). In modo più chiaro ed esplicito l'art. 159 stabilisce: “Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari ...”. Di contenuto analogo le altre norme citate che non fanno riferimento alcuno al crocefisso come arredo. Anche se autorevole dottrina ritiene che tale abrogazione sia intervenuta¹⁹ rileviamo che la norma finale di chiusura del Testo Unico, all'art. 676, recita: “*Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate*”.

Tale norma non è felice e chiara nella sua formulazione. Pertanto riteniamo che, nel dubbio, il giudice investito della questione potrebbe rinviare all'esame della Corte Costituzionale gli articoli 29 e 30 della Legge del 1967 e la relativa circolare citate, per contrasto con gli articoli 3, 8, 19, 21, 33, I comma, e 97 della Costituzione, nonché per contrasto con l'art. 7 della Costituzione laddove esso richiama i Patti Lateranensi e quindi le sue modifiche, segnatamente l'art. 1 del Protocollo Addizionale che ha riconosciuto non più in vigore l'art. 1 dello Statuto Albertino che prevedeva che la regione cattolica fosse la religione dello Stato nonché per contrasto con l'art. 9 della L. legge 11 agosto 1984 n.449, relativa all'intesa con la Confessione Valdese e Metodista.

Del resto c'è da riflettere sul fatto che l'esposizione del crocefisso non avviene in un luogo a caso. Esso – benché non sia previsto da alcuna norma - è posto o dietro l'insegnante, a significare che da quel simbolo, da quella matrice, discende l'insegnamento impartito, o viene posto sopra la porta della classe, a simboleggiare con il passaggio di studenti e docenti sotto di esso, sottomissione o comunque l'accettazione di porsi sotto la sua protezione. Come si vede il messaggio lanciato attraverso l'esposizione simbolica del Crocifisso, per le modalità con le quali viene resa operativa,

¹⁷ Tale norma e le considerazioni che ne conseguono, a correzione di quanto da me scritto sul *forum dei Quaderni Costituzionali*, sono state poste all'attenzione dei presenti nel corso del dibattito: *Laicità dello Stato e esposizione dei simboli religiosi negli edifici pubblici* tenutosi il 23 aprile 2003 a Bologna nell'ambito dei “*Mercoledì di Irnerio*” organizzati dalla Facoltà di Giurisprudenza di quell'Ateneo, al quale oltre allo scrivente, hanno preso parte come relatori il Prof. Raffaele Coppola e i dottori Antonello De Oto e Francesco Patruno. Il dibattito può essere riascoltato collegandosi al sito <http://ecclesiastico.giuri.unibo.it/documentazione/>

¹⁸ Si è disquisito, chiedendosi se le norme citate siano da considerarsi norme amministrative, oppure atti aventi forza di legge, avendo riordinato organicamente una disciplina sia legislativa che amministrativa, e ciò ai fini della loro sottoponibilità all'esame della Corte Costituzionale. L'esistenza delle citate L. 3 dic. 1922 n. 1601 e L. 28 luglio 1967 n. 641 rende inutile – a nostro modesto avviso - il quesito e la risposta.

¹⁹ Lariccia S., *La Costituzione a fonte di tutte le garanzie*, “*Forum quaderni costituzionali*”, 19 nov. 2003

non è collegabile al patrimonio storico del popolo italiano (art. 9 Accordo di villa Madama, 1984), ma bensì ad un inaccettabile ed anacronistico imperio della religione sulla scienza ed il sapere, fa parte inequivocabilmente di un atto di culto concretizzante nell'adorazione di un simbolo religioso²⁰.

2. Il crocifisso come arredo: le competenze delle scuole dei comuni e delle province. La competenza del Ministro.

Ma se la norma di riferimento è il T. U. del 1994 si potrebbe sostenere che il crocifisso rientri tra gli "arredi" scolastici e che quindi esso fa parte dell'addobbo di una classe, deciso, in base ai principi di autonomia, dagli organi scolastici. La conseguenza sarebbe che ogni Comune - e quindi ogni comunità locale - decide in conformità agli orientamenti presenti sul territorio.²¹

Tale orientamento sembrerebbe confermato da alcune delibere comunali che dispongono l'acquisto di crocifissi, ma a ben guardare esse non contengono che inviti e raccomandazioni alle scuole a esporre il crocifisso - ma a chi nella scuola ?

Fare riferimento agli organi scolastici significa riferirsi al dirigente scolastico regionale, al dirigente della singola scuola, agli organi collegiali, al singolo insegnante, magari sentite le famiglie ? Accogliere questo invito non significa predisporre attività di culto nella scuola ?

Significativo a riguardo l'esito del già citato tentativo di alcuni Consigli di Circolo dell'Emilia Romagna che avevano deciso di far svolgere attività di culto in orario scolastico, che hanno visto il loro tentativo bloccato dal TAR al quale si sono rivolti alcune confessioni religiose e associazioni di insegnanti, genitori, studenti, cittadini. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha sostenuto a riguardo che in alcun modo si possono interrompere le lezioni per svolgere atti di culto, reintroducendo l'insegnamento diffuso della religione cattolica²². E' da escludersi quindi l'autonoma iniziativa della scuola pubblica nella definizione dei caratteri generali della prestazione all'utenza e negli elementi caratterizzanti il servizio. E' questo l'elemento tipico della prestazione, caratteristico della scuola privata, peraltro inserita - se ha richiesto la parità - a pieno titolo nel sistema scolastico nazionale, ai sensi della L. 62/2000. Le esigenze particolari in campo religioso di famiglie e alunni possono essere soddisfatti dunque, nell'attuale ordinamento, nell'ambito della scuola orientata paritaria.

Abbandonata quindi l'ipotesi di una competenza delle scuole rimane da capire dove possa rinvenirsi quella delle Amministrazioni comunali o provinciali.

Sembrerebbe nel fatto che tali Enti sono preposti a provvedere agli arredi delle scuole e che quindi intervengono non già con riferimento al valore culturale del simbolo, ma alla sua natura di arredo.

Ma spetta ai Comuni stabilire quali sono gli arredi o non piuttosto al Ministro della Pubblica Istruzione o alla scuola ?

Se spetta al Ministro della Pubblica Istruzione si può certamente procedere attraverso una circolare, o altro tipo di disposizione regolamentare, tuttavia citando una qualche norma di riferimento legislativo. Se dovessimo considerare il crocifisso indice di un indirizzo generale culturale della scuola pubblica, posto che ai sensi dell'art. 33 c. II: "E' compito della Repubblica emanare le norme generali sull'istruzione...", tale indicazione non può essere elusa, ne può essere derogata dalle norme introdotte con la modifica del capo V della Costituzione, poiché gli ambiti di intervento degli

²⁰ Si veda a riguardo il ricorso presentato dalla Tavola Valdese, la Chiesa Evangelica Metodista di Bologna, il Comitato bolognese Scuola e Costituzione davanti al TAR Emilia Romagna avverso le delibere di due Consigli di Circolo che disponevano l'effettuazione di pratiche di culto durante l'orario scolastico. Cfr.: TAR Emilia-Romagna, *Sentenza* n. 250, 17 giugno 1993.

²¹ Si ritornerebbe in tal modo alla disciplina vigente nella seconda metà dell'800. Sul punto diffusamente Talamanca A., voce *Istruzione religiosa*, in *Enciclopedia del Diritto... cit.*, 119.

Tale prospettiva viene presa in esame e sviluppata con il consueto acume da BOTTA R., *Simboli religiosi e autonomia scolastica*, "Il Corriere Giuridico", 2004/ n.2, 240 e ss., in particolare.

²² TAR Emilia-Romagna, *Sentenza* n. 250, 17 giugno 1993.

Enti diversi dallo Stato sono espressamente definiti. L'art. 114 del rinnovato testo costituzionale va letto necessariamente nel combinato disposto con l'art. 5 della Costituzione e pertanto la posizione dello Stato continua ad essere assolutamente preminente nel garantire i valori fondanti dell'Unità nazionale. Inoltre l'autonomia assicurata dall'art. 114 ai diversi Enti va valutata "secondo i principi fissati dalla Costituzione" (art. 114 c. II). Pertanto le disposizioni che obbligherebbero all'esposizione di un simbolo religioso e, segnatamente del crocifisso, non potrebbero che essere contenute in una legge o comunque scaturire da un provvedimento legislativo a carattere nazionale, conforme ai principi costituzionali, provvedimento che, come abbiamo visto, esiste, ma che il Ministero peraltro ignora.

Inoltre intervenendo il Ministro dovrebbe rispettare le norme costituzionali ricordando che "La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione". Il riferimento alla Repubblica farebbe escludere il solo riferimento al potere ordinario e organizzativo del servizio da parte del Ministero e inoltre, considerato per inciso che una scuola dove l'arredo delle classi si decide a livello ministeriale è certamente una strana scuola dell'autonomia, le norme costituzionali contengono certamente il principio di laicità, che informa di sé anche l'operato amministrativo ed organizzativo del Ministero dell'Istruzione, principio confermato e ribadito dalla sentenza 203/89 della Corte Costituzionale.

3. Laicità dello Stato e "laicità relativa".

C'è in dottrina chi ha parlato di "laicità relativa" o ponderata, affermando che la religione cattolica è fatto anche culturale che incide nella scuola e sui caratteri identitari del messaggio culturale che da essa promana. Aggiungiamo, tanto incide che vi si insegna la religione cattolica, tanto incide che è consentito alle scuole cattoliche che ottengono la parità ai sensi della L. 62/2000, art. 1/3, di far parte del sistema scolastico nazionale, sistema integrato finanziato dallo Stato²³.

Lasciando per ora da parte ogni considerazione sulla legittimità costituzionale di tali norme, si vorrebbe rinvenire un ulteriore vincolo alla libertà di coscienza degli allievi, quello dell'esposizione del crocifisso in classe in nome della "laicità relativa", forzando il dettato costituzionale attraverso provvedimenti amministrativi, ma ignorando quelli legislativi, benché – sia detto per inciso – la Chiesa cattolica non abbia fatto oggetto di richiesta l'affissione del crocifisso in locali pubblici durante le trattative per la revisione del Concordato: sarebbe questa, dunque, una scelta autonoma dello Stato che usa il crocifisso come marcatore culturale!²⁴

Ma come si fa a fare appello alla "laicità relativa" quando in quest'ultimo decennio la Corte Costituzionale si è sforzata di negare ogni posizione di privilegio alla religione cattolica, stabilendo l'inesistenza del principio di "laicità relativa"!

Infatti – senza andare molto lontano nel tempo – ricordiamo che con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440²⁵ la Corte Cost. ha dichiarato incostituzionale l'art. 724, 1° comma, limitatamente alle parole: «o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato». Questa decisione trova i suoi precedenti in due inviti (sentenza n. 14 del 1973 e sentenza n. 925 del 1988),²⁶ non raccolti dal legislatore, di estendere ad ogni religione la tutela ivi prevista²⁷ e afferma che la dichiarazione di

²³ Si veda a riguardo Cimbalo G., *La scuola tra servizio pubblico e principio di sussidiarietà*, Torino, 1999; ID., *Le regioni alla ricerca di una identità inesistente*, Torino, 2003.

²⁴ Vedi Botta R., *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Torino, 2003, 181-182 che a riguardo rileva come il crocifisso vede ridotta la sua valenza religiosa da una tale scelta.

²⁵ Per il testo della sentenza cfr. Corte Cost., 18 ottobre 1995, n. 440, in *Foro italiano*, I, 1996, p. 30.

²⁶ Rispettivamente Corte Cost., 27 febbraio 1973, n. 14, in *Foro italiano*, I, 1973, p. 970; e Corte Cost., 28 luglio 1988, n. 925, in *Foro italiano*, Rep. 1988, voce *Bestemmia*, nn. 2, 3.

²⁷ «E' solo nel 1988 che la Corte riconosce che un diritto inviolabile non può essere compresso o diversamente protetto a motivo del maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose. Ad aprirle gli occhi è però soprattutto la ragione di ordine normativo rappresentata dal primo punto

incostituzionalità di tale articolo del codice penale deve essere circoscritta alla sola parte nella quale esso comporta effettivamente una lesione del principio di uguaglianza²⁸.

Successivamente, il primo marzo 2000 la Corte di Cassazione IV sezione penale ha pronunciato una sentenza²⁹ che sembrava risolvere una volta per tutte la questione delicatissima se sia lecita o addirittura obbligatoria l'esposizione del crocifisso negli uffici pubblici³⁰. In sede ricostruttiva delle

del protocollo addizionale degli accordi tra Stato e Chiesa cattolica, conclusi nel 1984, secondo cui si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano». (Colaiani N., *La bestemmia ridotta e il diritto penale laico*, in *Foro italiano*, I, 1996, p. 30).

²⁸ «La norma impugnata si presta così ad essere divisa in due parti. Una parte si sottrae alla censura di incostituzionalità, riguardando la bestemmia contro le divinità in genere e così proteggendo già ora dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni, nell'ambito del concetto costituzionale di buon costume. L'altra parte della norma dell'art. 724 considera invece la bestemmia contro i simboli e le persone con riferimento esclusivo alla religione cattolica con conseguente violazione del principio di uguaglianza. [...] La scelta attuale del legislatore di punire la bestemmia, una volta depurata del suo riferimento ad una sola fede religiosa, non è dunque di per sé in contrasto con i principi costituzionali, tutelando in modo non discriminatorio un bene che è comune a tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse». Corte Cost., 18 ottobre 1995, n. 440, in *Foro italiano*, I, 1996, p. 40. In senso contrario cfr. però Colaiani N., *La bestemmia ridotta e il diritto penale laico*, in *Foro italiano*, I, 1996, p. 34: «Esclusi i simboli e le persone venerati nella religione cattolica, il reato di bestemmia si riduce così ai minimi termini della divinità in genere, di qualsivoglia confessione. L'operazione ermeneutica non è priva di inconvenienti, di norma valutati dal legislatore con una discrezionalità soggetta al giudizio di ragionevolezza della Corte, nella specie ovviamente mancante. Appare innanzitutto poco plausibile, che nella sua azione di salvataggio la Corte è costretta ad operare, tra la divinità da un lato e le persone e i simboli dall'altro, che in molte religioni sono strettamente collegati. Il concetto di persona spesso connota Dio. Inoltre Dio viene spiegato e compreso attraverso immagini e simboli perché, secondo l'apostolo Paolo, «adesso vediamo come in uno specchio, in immagine», quindi come dicono i vescovi tedeschi «tutto ciò che noi possiamo dire del mistero di Dio non sono che immagini e simboli». Le invettive o parole oltraggiose contro i simboli (si pensi per i cristiani, alla croce o al crocifisso o alle icone) sono in effetti dirette contro la divinità stessa. (...) Non è agevole convenire su questa conclusione della Corte visto che appare trascurato un aspetto del supremo principio di laicità, quello relativo al pluralismo (non confessionale, interno alle confessioni, ma) culturale (esterno ad esse) tra confessioni e complessi etico-ideologici con diverse, non religiose, concezioni del mondo: i quali pure derivano il diritto alla parità di trattamento dalla protezione costituzionale della libertà negativa di non professare alcuna religione».

²⁹ Corte di Cassazione - Sez. IV penale - 1 marzo 2000, n. 439 (dep. 6 aprile 2000) - Pres. Battisti - Rel. Bianchi - Est. Colaiani - P.M. Geraci - Ric. Montagnana, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2000, pp. 1121 ss., nonché in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 2000/3 con nota di De Oto A., *Presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una "laicità effettiva"*, 837 ss.

³⁰ Si poneva così fine ad una vicenda giudiziaria iniziata con le elezioni politiche del 1994. In quell'occasione, infatti, un cittadino di Torino - Marcello Montagnana - chiamato a svolgere l'ufficio di scrutatore, si era rifiutato di assumere l'incarico perché la presenza del crocifisso nelle aule violava il principio di laicità dello Stato, non rispettando inoltre la libertà di coscienza. Il professor Montagnana veniva in fatto condannato dal Pretore di Cuneo in quanto si era rifiutato di assumere l'incarico di scrutatore presso l'ufficio assegnatogli, senza giustificato motivo. Il professore è successivamente assolto dalla Corte d'Appello di Torino, presso la quale aveva proposto impugnazione, perché il fatto non sussiste. Ma quest'ultima sentenza è poi, su ricorso del Procuratore generale, annullata con rinvio. Cassazione Penale - Sez. III - 4 gennaio 1999 - Pres. Pioletti, Rel. Morgini, sentenza massimata in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1999/3, p. 733. Il giudice di rinvio conferma la sentenza di condanna del Pretore di Cuneo, affermando che l'incarico imposto al convenuto non presenta correlazione alcuna con la presenza dei crocifissi all'interno dei seggi elettorali. Con la sentenza n. 439 la Cassazione interviene proprio ad annullare senza rinvio quest'ultima sentenza di condanna in quanto: «costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario - ove non sia stato l'agente a domandare di essere ad esso designato - la manifestazione della

norme la Corte rileva come esse siano ormai superate³¹ e contenute in atti normativi di varia natura risalenti al periodo fascista e le analizza dal punto di vista della loro legittimità sotto due profili, concludendo da un lato che tali norme sono espressione di un neo-confessionismo statale, ormai superato dal principio di laicità, dal momento che, specifica la sentenza, «l'imparzialità della funzione di pubblico ufficiale è strettamente correlata alla neutralità dei luoghi deputati alla formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali»³². Sotto il secondo profilo, la Corte nota come le norme sull'esposizione del crocifisso, in quanto disposizioni di favore per la religione cattolica, contrastano con il principio di uguaglianza, respingendo la tesi che attribuiva al crocifisso un valore simbolico generalizzato nella coscienza etica collettiva.³³ A tale ultimo proposito è richiamata espressamente proprio la sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 1995, la quale, si dice, «ha ritenuto una sorta di "profanazione della croce" non considerare questo simbolo in collegamento con uno specifico credo».³⁴ Questo riferimento alle esperienze di altri

libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l'adempimento dell'incarico a causa dell'organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose. Il fatto pertanto non costituisce reato e la sentenza va annullata senza rinvio». Corte di Cassazione - Sez. IV penale - 1 marzo 2000, n. 439 (dep. 6 aprile 2000) - Pres. Battisti - Rel. Bianchi - Est. Colaianni - P.M. Geraci - Ric. Montagnana, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2000, p. 1130.

³¹ La Cassazione rileva tra l'altro che l'ufficio elettorale, nel quale è inserito lo scrutatore, va organizzato in osservanza con le disposizioni dell'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo Articolo che tutela la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, convenzione resa esecutiva in Italia con L. 04.08.1955, n. 848. e degli artt. 3 cpv., 19 e 27 Cost. e soprattutto con il principio di laicità dello Stato.

³² Il primo aspetto che viene messo in risalto dalla Corte è proprio quello relativo al contenuto dell'ufficio imposto «Ma in realtà il contenuto dell'ufficio imposto consiste solo indirettamente, per conseguenza, nei compiti o nelle prestazioni ad esso connessi, ma direttamente ed immediatamente nella funzione di pubblico ufficiale che con la nomina si viene ad assumere. Una volta designato, infatti, lo scrutatore svolge una pubblica funzione, un'attività, cioè, che è diretta manifestazione di pubbliche potestà o dell'autorità dello Stato per la presenza dei poteri tipici della potestà amministrativa. (...) Il contenuto dell'ufficio è, quindi, quello di formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati». (Corte di Cassazione - Sez. IV penale - 1 marzo 2000, n. 439 cit., p. 1124).

³³ Cfr. sul punto Di Cosimo G., *op. cit.*, p. 1140.

³⁴ In merito alle conseguenze della sentenza tedesca sulla giurisprudenza italiana cfr. Ceccanti Stefano, *Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche*, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 224. Sul simbolismo della croce per i cristiani cfr. ancora Bartoli Luciano, *La chiave per la comprensione del simbolismo e dei segni del sacro*, Trieste, Lint, 1982, p. 133: «Il segno caratteristico del cristiano è la croce: oltre a ricordarci, principalmente la passione redentiva del Cristo, per mezzo della quale terra e cielo sono stati ricongiunti, rimarca come la nostra salita a Dio avvenga inevitabilmente passando attraverso l'amore del prossimo - immagine di Dio stesso - senza distinzione di confini, destra o sinistra». Ancora cfr. l'intervento del cardinal Martini intitolato "La bellezza della croce" (pubblicato sul numero di aprile del 2000 del mensile *Il Segno*): «Ci domandiamo allora in positivo che senso ha, come è possibile parlare di potenza della croce, di gloria della croce, di vanto della croce, anzi addirittura di bellezza della croce. Ciò è possibile perché in Gesù crocifisso noi contempliamo una molteplice certezza, la certezza che Dio ci ama incondizionatamente, la certezza che tutte le nostre colpe sono perdonate per il sangue di Gesù». Ancora cfr. Jungel Eberhard, *Dio, mistero del mondo: per una fondazione della teologia del crocifisso nella disputa tra teismo e ateismo*, Brescia, Queriniana, 1982, p. 243: «Il riferimento al crocifisso è infatti come tale un riferimento al passato che ci proibisce di pensare la nostra storia passata come mera accumulazione, come residuo di azioni sparse, già perché a partire dalla crocifissione di Gesù la parola della Croce fu annunciata e poté in ogni momento superare l'essere-qui e l'essere-ora umani in modo tale che potesse avvenire la presenza di Dio. E il credente si affida infatti a motivo della sua fede alla speranza che la parola della Croce sia annunciata anche in futuro e possa quindi sempre superare l'esser-qui e l'esser-ora umano finché non viene il crocifisso». E ancora cfr. Castellina Paolo (in Castellina Paolo, *L'uso iconografico della croce*, in

Paesi è stato però criticato da una parte della dottrina, che lo ha definito «oltre che improprio ed azzardato, anche abusivo».³⁵

Accanto al principio di laicità³⁶ - che implica garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale - la Cassazione pone quello di libertà di coscienza:³⁷ «La libertà di coscienza è infatti un bene costituzionalmente rilevante e quindi deve essere protetta in misura proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana, al punto che la stessa libertà religiosa ne diventa una particolare declinazione: libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa. Ne consegue che questa libertà, nel pluralismo dei valori di coscienza susseguente alla garanzia costituzionale delle libertà fondamentali della persona, va tutelata nella massima estensione compatibile con altri beni costituzionali e di analogo carattere fondante, come si ricava dalle declaratorie di illegittimità costituzionale delle formule del giuramento, operate dall'Alta Corte alla luce di quel parametro».³⁸

www.riforma.net/teologia/dottrine/croci). «Se il primo elemento essenziale della fede evangelica è la rivelazione di Dio nella Bibbia, il secondo, insieme a tutti i benefici che ne derivano, è la croce di Cristo. La rappresentazione grafica o plastica del crocifisso, o le varie forme stilizzate ornamentali della croce, nei luoghi culturalmente cristianizzati, non ornano solo gli oggetti o i luoghi di culto, ma sono molto frequentemente adoperate sia in pubblico (crocifissi presso le strade, in edifici pubblici, ecc.), sia in privato (nelle abitazioni, sulle tombe, ecc.). La croce di Cristo rimane al centro della fede cristiana evangelica, suo principio ispiratore e contenuto della sua predicazione». Sull'universalismo della croce si pronuncia invece Moltmann J., *Dio crocifisso: la Croce di Cristo, fondamento e critica della teologia cristiana*, Brescia, Queriniana, 1972, p. 225: «Questo annuncio della croce è "cristinesimo di tutti" e non sarà più possibile riproporre nuove differenze tra gli uomini, tra cristiani e non cristiani, tra pii ed empi. (...) La teologia della croce è quindi il vero universalismo cristiano».

³⁵ L'espressione si ritrova in Coppola R., *Il simbolo del crocifisso e la laicità dello stato*, in *www.unife.it/forumcostituzionale/contributi*) il quale afferma: «I supremi giudici, richiamandosi anche ad esperienze di altri Paesi, hanno ritenuto che la rimozione del simbolo del Crocifisso da ogni seggio elettorale si muovesse nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo, reciprocamente implicantisi» tuttavia «sembra impossibile, scindere le esperienze evocate dal contesto socio-culturale nel quale sono nate, essendo esse profondamente dissimili da quella italiana. Un loro generico richiamo ed una piatta trasposizione in Italia appare, oltre che improprio ed azzardato, anche abusivo».

³⁶ Per una opinione contraria alla definizione dello Stato italiano come "laico", cfr.: Finocchiaro F., *La repubblica italiana non è uno Stato laico*, in *Dir. Eccl.*, I, 1997): «E' ricorrente fra i giuristi contemporanei la considerazione secondo la quale l'idea di "laicità" si vada sempre più appannando, che sia la stessa espressione di "laicità" ad essere ambigua, e meriti, in conseguenza di essere riempita di un nuovo contenuto in relazione alle mutate condizioni storiche e alla novità dei problemi. (...) Nel caso che ci interessa l'idea di "laicità" viene in considerazione come specificazione qualificatoria dello Stato. Una qualificazione che, a un primo e superficiale esame, appare come antitetica a quella di "confessionista". Estendere la qualifica all'attuale ordinamento costituzionale è un'operazione culturale impropria, priva di valore conoscitivo, perché impedisce di cogliere, in una formula sintetica, le profonde differenze esistenti tra due diverse stagioni del diritto. (...) Lo Stato è laico allorchè, come nella seconda metà dell'800, decide sovranamente della situazione giuridica delle confessioni religiose, allorchè persegue una politica ecclesiastica tendente a separare le istituzioni della società civile, la scuola, l'amministrazione della giustizia, il governo del Paese, in una parola le istituzioni di tutti i cittadini, dalle ingerenze confessionali, a garanzia della libertà di coscienza e dell'uguaglianza».

³⁷ Corte di Cassazione - Sez. IV penale - 1 marzo 2000, n. 439 cit., p. 1129.

³⁸ Il collegamento tra i due principi cardine della pronuncia - laicità e libertà di coscienza - è lo scopo di fondo cui mira la condotta del Montagnana, il quale si pone due obiettivi: l'uno, quello relativo al piano dei comportamenti, è di restare coerente alla propria coscienza; l'altro, quello relativo al piano normativo, è di ottenere una pronuncia che dichiari l'illegittimità delle norme relative all'esposizione del crocifisso. Sul concetto di libertà di coscienza cfr. Di Cosimo G., *Coscienza e Costituzione: i limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 67: «La rilevanza giuridica della sfera interna della persona implica il riconoscimento della libertà di coscienza. In linea di prima approssimazione,

Da tutto ciò consegue che le norme relative all'esposizione del simbolo religioso sono espressione di un neo-confessionismo statale ormai superato dal principio di laicità: inoltre, in relazione al principio di uguaglianza, poiché le norme sull'esposizione del crocifisso sono "genericamente promozionali" della religione cattolica, deve essere respinta la tesi che assegna a esso un "valore simbolico della coscienza etica collettiva".

Sulla scia di tutte queste decisioni che definiscono lo Stato italiano come non confessionale, si innesta anche un'altra sentenza della Corte Costituzionale³⁹ con la quale si dichiara l'incostituzionalità dell'art. 402 c. p.⁴⁰ in quanto - ribadisce la sentenza - «rappresenta un anacronismo al quale non ha in tanti anni posto rimedio il legislatore. Deve ora provvedere questa Corte nell'esercizio dei suoi poteri di garanzia costituzionale».

La Corte ha ritenuto – così operando - che la persistenza dell'art. 402 c. p. integrasse una lesione al diritto di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di tutte le confessioni religiose di fronte alla legge. Quel motivo di favore che fino ad oggi è stato riservato alla "religione di maggioranza", finalizzato al mantenimento di una coesione sostanziale nella nostra società,⁴¹ non ha più ragione di essere mantenuto nel sistema attuale, dato che «le ragioni che giustificavano questa norma nel suo contesto originario sono anche quelle che ne determinano l'incostituzionalità nell'attuale». E dunque, in forza dei principi fondamentali sanciti agli artt. 3 e 8 della Cost.,

la libertà di coscienza è la possibilità di restare coerente con i contenuti, liberamente formati, della propria sfera della coscienza». Ancora sul punto cfr. Olivetti: «La libertà di coscienza non trova nella nostra Carta costituzionale una tutela esplicita. Ciononostante, tale libertà è in qualche modo il presupposto della libertà religiosa e di altre libertà garantite dalla prima parte della Costituzione, ma non in tutti i significati che oggi si tende a ricondurre ad essa, facendo leva sui contorni indeterminati esibiti dalla relativa fattispecie. Problematica si rivela già l'interpretazione della libertà di coscienza come pretesa di comportarsi in ogni caso secondo i dettami della propria coscienza, eventualmente anche derogando alle leggi (che, beninteso, non ledano altri diritti costituzionalmente garantiti). Del tutto estranea all'art. 19, mi pare invece la pretesa del singolo alla conformazione della collettività alle proprie opzioni ideologiche. In tale senso, questo asserito diritto, anziché come una classica "libertà negativa", si manifesta quasi come un diritto di partecipazione ed assume un volto chiaramente "imperialistico", nel quale il singolo non pretende che lo Stato si astenga dall'interferire in una sfera a lui riservata (quale il domicilio, la corrispondenza o la scelta di porre o non porre in essere atti di culto, o di indossare o meno segni che rendano riconoscibili le proprie opzioni religiose), ma che lo Stato conformi i propri simboli nello spazio pubblico, in modo da non irritare le convinzioni interiori individuali. Si tratta di una pretesa che misconosce la rilevanza del principio democratico, il quale pure dovrebbe essere tenuto in considerazione trattandosi di scelte relative non all'uomo interiore, ma allo spazio pubblico, e che pare assumere una colorazione più anarchica che liberale». (in Olivetti Marco, *Crocifisso nelle scuole pubbliche: considerazioni non politically correct*, in www.unife.it/forumcostituzionale/contributi).

Per un'analisi di questa "strategia" adottata dalla Cassazione di innestare considerazioni in merito al piano normativo, su considerazioni relative al piano dei comportamenti cfr. Di Cosimo G., *Simboli religiosi nei locali pubblici: le mobili frontiere dell'obiezione di coscienza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2000, p. 1139.

³⁹ Corte costituzionale 13 novembre 2000, n. 508 - Presidente Mirabelli - Redattore Zagrebelsky. La sentenza è consultabile sul sito della Consulta: www.giurcost.org/decisioni/index/html.

⁴⁰ «Art. 402 c.p. - Vilipendio della religione dello Stato. Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino ad un anno».

⁴¹ A tale proposito così recita la sentenza: «Posta dal legislatore penale del 1930, la norma impugnata, insieme a tutte le altre che prevedono una protezione particolare a favore della religione dello Stato-religione cattolica, si spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche dell'epoca, era riconosciuto al cattolicesimo quale fattore di unità morale della nazione. In questo senso, la religione cattolica era "religione dello Stato" - anzi necessariamente "la sola" religione dello Stato (formula risalente all'art. 1 dello Statuto albertino e riportata a novella vita dall'art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia del 1929): oltre che essere considerata oggetto di professione di fede, essa era assunta a elemento costitutivo della compagine statale e, come tale, formava oggetto di particolare protezione anche nell'interesse dello Stato».

l'atteggiamento dello Stato non può che essere di «equidistanza e imparzialità» nei confronti di tutte le confessioni religiose.⁴²

La posizione di equidistanza e imparzialità cui fa riferimento la Corte «è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di "principio supremo", caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse».⁴³ E' da sottolineare che nella sentenza la Corte afferma di aver maturato queste conclusioni in concomitanza «con significativi e convergenti svolgimenti dell'ordinamento»⁴⁴, non ultimo il recepimento con la legge 28 agosto 1997, n. 302 della *Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali*, Strasburgo 1 febb. 1995, che all'art. 5 assicura a tutti il diritto di conservare senza molestie le proprie credenze religiose. Quello che colpisce è che a questi indubbi svolgimenti dell'ordinamento in senso pluralista, fa da contraltare una sorta di "fondamentalismo cattolico".⁴⁵ che turba le coscienze e inquina lo sviluppo sociale del Paese. Questo orientamento è di origini marcatamente politiche, più che ecclesiali, e ad esso alcune componenti non avvedute della Chiesa cattolica sono inclini a cedere, anche a causa del forte impatto emotivo della polemica.

⁴² «Senza che - aggiunge la Corte - assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un'altra di esse (ancora la sentenza n. 329 del 1997), imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza (così ancora la sentenza n. 440 del 1995), ferma naturalmente la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese (art. 8 Cost.)».

⁴³ Sentenza n. 440 del 1995 cit.

⁴⁴ Commentando la sentenza n. 508/2000 della Corte Cost., Ceccanti S., *Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche*, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 224 mette in rilievo come, il fatto che la Corte abbia voluto evidenziare «la forte continuità di questa giurisprudenza sia della Corte medesima che della Cassazione (che nel caso di specie era il giudice *a quo*) in contrasto col criterio quantitativo inizialmente utilizzato per giustificare la tutela rafforzata a favore della religione di maggioranza, fa ricavare l'impressione che, se in futuro una più ampia questione circa la costituzionalità delle norme relative ai crocifissi nei luoghi pubblici giungesse all'esame della Corte Costituzionale, le conclusioni non sarebbero diverse da quelle dell'analoga istituzione tedesca».

⁴⁵ L'espressione si ritrova in Onida F., *Il problema dei valori nello Stato laico*, in Tedeschi Mario (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Messina, Rubettino Editore, 1996, p. 92: «I fondamentalismi sono dotati di grande forza d'attrazione perché propongono "valori" e lo fanno con la facile potenza degli assiomi, senza richiedere sforzi valutativi alla ragione. La risposta a questa sfida non può essere cercata nella contrapposizione di un corrispondente fondamentalismo cattolico: sarebbe una posizione contraria alla Costituzione repubblicana e persino a momenti della stessa storia cristiana della civiltà occidentale. Come tutte le sfide alla libertà, anche questa deve essere combattuta con fiducia nelle nude armi e nella coerenza della libertà stessa. E' compito della maggioranza saper scegliere di volta in volta l'opzione più giusta e convincente tale da non rischiare il sovvertimento delle stesse regole di libertà e di democrazia. Il che significa anche continuare a garantire e tutelare il pluralismo, non comprimendo, ma anzi rispettando pienamente le stesse peculiarità di quella comunità che con il suo integralismo sfida i fondamenti laici della nostra libertà».